

Regolamento della
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
(AI*IA)

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Validità del Regolamento
2. Sede dell'AI*IA
3. Gestione del Patrimonio
4. Costituzione di Gruppi di Lavoro e Sezioni Locali
5. Rapporti con altre Associazioni

ASSOCIATI

6. Membri dell'Associazione
7. Diritti e doveri degli Associati

ORGANI GENERALI

8. Assemblea Generale
9. Elezione alle cariche sociali
10. Consiglio Direttivo
11. Collegio dei Revisori

GRUPPI DI LAVORO

12. Funzione dei Gruppi di lavoro
13. Costituzione dei Gruppi di Lavoro
14. Organi e Funzionamento dei Gruppi di Lavoro
15. Scioglimento dei Gruppi di Lavoro

EVENTI

16. Organizzazione degli eventi

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Validità del Regolamento

- Il Regolamento dell'AI*IA integra lo Statuto al fine di facilitarne l'applicazione, definendo norme per il funzionamento dell'Associazione. Esso viene approvato dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall'Assemblea Generale. Può essere modificato seguendo la medesima procedura.

*2. Sede dell'AI*IA*

- Il domicilio legale dell'AI*IA è stabilito dallo Statuto.

3. Gestione del Patrimonio

- Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea Generale Ordinaria, oltre al bilancio consuntivo e preventivo, le indicazioni sulle iniziative che l'Associazione intende intraprendere (anche al di là dell'anno corrente) per la gestione del patrimonio e per la destinazione di eventuali eccedenze di bilancio ad iniziative coerenti con gli scopi statuari dell'AI*IA.

4. Costituzione di Gruppi di Lavoro e Sezioni Locali

- Il Consiglio Direttivo definisce le norme per la Costituzione ed il funzionamento dei Gruppi di Lavoro specialistici e per la costituzione di Sezioni Locali. Tali norme diventano parte integrante del presente Regolamento (art. 2 dello Statuto).

5. Rapporti con altre Associazioni

- L'AI*IA mantiene rapporti di collaborazione con Associazioni operanti in campi affini. Qualificati rappresentanti di tali Associazioni possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'AI*IA.

ASSOCIATI

6. Membri dell'Associazione

- Ogni Socio Collettivo o Benemerito (nel caso di Enti o Società) deve designare un suo rappresentante nell'AI*IA. Tale rappresentante può essere sostituito in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Presidenza dell'AI*IA. Il nuovo rappresentante non sostituisce il precedente nelle cariche elettive che egli eventualmente ricopre. I rappresentanti dei Soci Collettivi e Benemeriti che

ricoprono cariche elettive, qualora sostituiti da altro rappresentante, restano in carica fino alla fine del loro mandato solo se soci ordinari.

7. Diritti e doveri degli Associati

- I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione entro il termine dell'anno in corso.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto, né diritto ad alcuna facilitazione.

ORGANI GENERALI

8. Assemblea Generale

- L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'AI*IA, o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità anagrafica. In assenza di costoro i presenti provvedono ad eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà tutti i poteri del Presidente statutario (art. 26 dello Statuto). Qualora sia necessario, si costituisce un seggio eletto con votazione a maggioranza relativa e composto da un Presidente ed un numero adeguato di scrutatori scelti fra i soci.

La discussione e le votazioni si effettuano seguendo ordinatamente ciascun punto dell'ordine del giorno predisposto nella convocazione. L'ordine del giorno può essere invertito all'inizio dell'Assemblea con votazione palese a maggioranza semplice. In nessun caso possono essere introdotti nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria argomenti di competenza stretta dell'Assemblea Straordinaria, quali le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa dei voti espressi (art. 16 dello Statuto), escluso i casi in cui sia altrimenti disposto dallo Statuto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega, che deve essere redatta per iscritto e fatta pervenire alla Presidenza dell'Assemblea Generale prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno.

9. Elezione alle cariche sociali

- Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nel corso di un'Assemblea Generale Ordinaria che si tiene usualmente durante il Congresso Nazionale dell'Associazione. Esse avvengono per iscritto ed a scrutinio segreto.

Ogni scheda di elezione al Consiglio Direttivo per essere valida non dovrà contenere più di undici nomi di soci, ed in ogni caso non più di due terzi dei membri eleggibili qualora si proponesse per l'elezione un numero di consiglieri inferiori a sedici.

Ogni scheda di elezione alla carica di Revisori dei Conti non dovrà contenere più di tre nomi. Risultano eletti Revisori dei Conti i tre che hanno riportato più voti, mentre i due seguenti si considerano eletti come supplenti.

Nel caso di parità di voti fra gli eletti all'ultimo posto per il Consiglio Direttivo viene eletto colui che ricopre la qualifica di socio dal maggior numero di anni. Nel caso ci sia la stessa anzianità di associazione risulta eletto il socio più anziano di età. Nel caso di parità di voti fra gli eletti all'ultimo posto per il Collegio dei Revisori viene eletto il più anziano di età.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; un socio eventualmente eletto ad entrambe le cariche dovrà optare per una delle due.

Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nelle rispettive liste. Una volta esaurita la lista dei non eletti le cariche restano scoperte. Tuttavia, se il Consiglio Direttivo scende sotto il numero di otto, o il Collegio dei Revisori dei Conti, compresi i membri supplenti, scende sotto il numero di tre, il Presidente dell'AI*IA deve convocare un'apposita Assemblea Generale al massimo entro un mese per rinnovare le cariche sociali (art. 25 dello Statuto).

I partecipanti all'Assemblea Generale la cui domanda di ammissione quali soci dell'AI*IA non sia stata ancora approvata dal Consiglio Direttivo, ancorché abbiano già versato la quota sociale, non possono votare, né essere eletti al Consiglio Direttivo. Ogni socio è eleggibile per la carica di consigliere senza necessità di candidature esplicite.

In ogni momento precedente alle elezioni è possibile da parte di soci presentare pubblicamente candidature per le cariche sociali. Inoltre, i soci possono far pervenire per iscritto alla Presidenza almeno 40 giorni prima dell'Assemblea Generale candidature a Consigliere dell'AI*IA o a membro del Collegio dei Revisori, che il Presidente si impegna a rendere note ai soci precedentemente allo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può inoltre proporre una sua lista di candidati, rendendola nota con le stesse modalità usate per la lista precedente.

10. Consiglio Direttivo

- I Consiglieri eletti nel corso dell'Assemblea Generale entrano in carica con la prima riunione del Consiglio Direttivo, che deve essere convocata dal Presidente uscente al più presto e comunque non oltre tre mesi. Nel caso il Presidente uscente fosse inabilitato a compiere questa azione la convocazione spetta ai Vicepresidenti uscenti, in ordine di anzianità anagrafica. Nel frattempo il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'AI*IA, o, in sua assenza, dai Vicepresidenti in ordine di anzianità anagrafica. In assenza di costoro i presenti provvedono ad eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà tutti i poteri del Presidente statutario (art. 26 dello Statuto).

Il Consiglio Direttivo può costituire delle Commissioni per affrontare specifici problemi organizzativi o promozionali.

Il Presidente può invitare a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, delle Sezioni Locali e delle Commissioni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare inoltre, senza diritto di voto, una persona delegata da un Consigliere impossibilitato a partecipare (art. 21 dello Statuto).

11. Collegio dei Revisori

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal Revisore che sia stato eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti da quello più anziano per età, salvo che non sia altrimenti stabilito dal Collegio stesso.

GRUPPI DI LAVORO

12. Funzione dei Gruppi di lavoro

- L'attività dell'Associazione può svolgersi attraverso Gruppi di Lavoro specialistici. I Gruppi di Lavoro hanno il compito di promuovere la collaborazione fra i membri dell'Associazione interessati a sviluppare la conoscenza e la ricerca in aree specifiche dell'Intelligenza Artificiale.

13. Costituzione dei Gruppi di Lavoro

- Il Gruppo di Lavoro viene costituito dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su istanza motivata da almeno 10 soci. Al Consiglio Direttivo compete deliberare in merito alle competenze programmatiche del Gruppo medesimo.

14. Organi e Funzionamento dei Gruppi di Lavoro

- Possono far parte del Gruppo di Lavoro tutti i soci che hanno manifestato interesse mediante comunicazione scritta diretta al Presidente dell'Associazione preliminarmente alla costituzione del gruppo, o al coordinatore, successivamente alla sua nomina.

Il Gruppo di Lavoro ha un coordinatore che è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Gruppo. Il coordinatore dura in carica due anni, salvo dimissioni o motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Il Gruppo di Lavoro deve attenersi allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione e non ha autonomia finanziaria.

Al Gruppo di Lavoro può essere assegnato un fondo spese la cui gestione sarà effettuata usualmente dal coordinatore con le procedure e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro è tenuto, almeno una volta all'anno, ad illustrare l'attività del Gruppo al Consiglio Direttivo e ad inviare una dettagliata relazione al Consiglio stesso. Il Coordinatore di un Gruppo è incoraggiato a far pubblicare, sotto la sua responsabilità, delle brevi note editoriali riguardanti l'attività del Gruppo sul periodico dell'Associazione.

Prima della scadenza dei due anni di incarico, il responsabile di gruppo di lavoro si impegna a richiedere e a trasmettere indicazioni da parte dei partecipanti al gruppo in merito a proposte di responsabile per il biennio successivo.

Le pubblicazioni dei gruppi di lavoro vanno preventivamente autorizzate dal direttivo.

Le iniziative dei gruppi di lavoro che coinvolgano altre associazioni devono essere concordate con il direttivo, che ne stabilisce le modalità. La partecipazione a tali iniziative è comunque riservata ai soci AI*IA o delle altre associazioni o enti (purché senza fini di lucro) che collaborano all'organizzazione dell'evento congiunto.

15. Scioglimento dei Gruppi di Lavoro

- Lo scioglimento del Gruppo di Lavoro viene deciso dal Consiglio Direttivo quando l'attività del gruppo sia esaurita o non sia ritenuta adeguata ai fini istituzionali dell'Associazione, o quando il Gruppo sia di fatto inattivo per un anno.

EVENTI

16. Organizzazione degli eventi

- Agli eventi organizzati dall'Associazione o dai Gruppi di Lavoro possono partecipare solo i soci, a meno che il Consiglio Direttivo non decida altrimenti. In particolare, possono essere organizzati eventi promozionali aperti a tutti.

Gli eventi organizzati dall'Associazione o dai Gruppi di Lavoro riservati ai soci AI*IA possono prevedere il pagamento di una quota associativa integrativa di partecipazione a copertura dei costi di organizzazione. I coordinatori si baseranno sulle indicazioni del direttivo, che stabilirà anche le modalità con cui eventualmente verrà beneficiata l'AI*IA. I partecipanti all'evento, che non siano

già soci AI*IA, possono presentare domanda di associazione in occasione dell'evento, acquisendo così il diritto di partecipare. La domanda sarà poi sottoposta alla procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto.